



Comune di MONTASOLA

Provincia di Rieti

P.zza S. Pietro, 1 - 02040 Montasola (RI) - Tel 0746/675177 - Fax 0746/675188
mail: tecnico@comune.montasola.ri.it - pec: segreteria.montasola.ri@legalmail.it - Cod. Fisc.: 00111190575

Prot. n. 1208 del 30.03.2020

ORDINANZA n. 3 del 30.03.2020

**OGGETTO: Ordinanza di emergenza di carattere sanitario e di protezione civile COVID-19
Misure per contrastare e contenere la diffusione del virus.
Ordinanza Contingibile e Urgente. MODALITA' DI GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI.**

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 26.02.2020, n. Z00002 recante "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, con cui sono state stabilite ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio, n. Z00004 dell'8 marzo 2020 che detta ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio, n. Z00006 del 10 marzo 2020 che detta ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio, n. Z00008 del 13 marzo 2020 che detta ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la nota Regione Lazio, Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, prot. n. 0229413 del 17 marzo 2020, acquisita agli atti in data 19 marzo 2020, contenente "Indicazioni per la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati . Emergenza COVID-19";

VISTO l'art. 50, co. 5, del D. Lgs. n. 267/2000 che recita espressamente: *"In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale ...;*

VISTA la nota prot. n. 116 del 19 marzo 2020, acquisita agli atti in data 21 marzo 2020, con la quale la Ecologia Viterbo Srl dichiara che le attività di trattamento avvengono nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto delle indicazioni fornite dal D.P.C.M. del 9 marzo 2020, dalla nota dell'Istituto Superiore della Sanità prot. AOO-ISS 0008293 del 12 marzo 2020 etc., ed in particolare che il personale è stato informato sull'utilizzo di tutte le procedure da adottare per ridurre ed eliminare il rischio da contagio da Covid-19;

VISTA la nota prot. n. 117 del 20 marzo 2020 della Ecologica Viterbo Srl, avente ad oggetto “Conferimento rifiuti provenienti da utenze infette”, con la quale Ecologia Viterbo Srl comunica ai comuni la disponibilità ad accettare tali rifiuti provenienti dai soggetti positivi/quarantena anche gestiti con flussi separati, previa comunicazione da parte dei comuni all'impianto TMB dell'attivazione di tale servizio dedicato;

CONSIDERATO che i Sindaci, al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi della predetta normativa, seguendo le disposizioni specifiche di ogni Regione, possono provvedere ad adempiere quanto prescritto con specifica ordinanza;

RITENUTO di dover adottare alcune misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus, in osservanza delle indicazioni della Regione Lazio - Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTA l'ordinanza della Regione Lazio del 25 marzo 2020 n. 15 “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 191 del D. Lgs. n. 152/2006 “Disposizioni in materia di raccolta e gestione dei rifiuti urbani”;

VISTO altresì il disposto dell'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.);

ORDINA

l'osservanza delle seguenti modalità di gestione per tali tipologie di rifiuto:

- A) **Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria**
- B) **Rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale, in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria.**

Ai cittadini:

- ➔ per i rifiuti urbani di cui al punto A), nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, **l'interruzione della raccolta differenziata**, ove in essere e che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura e includendo fazzoletti, rotoli di carta, telo monouso, mascherine e guanti, siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme,
- Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti, di cui uno più grande che contiene dentro l'altro di minori dimensioni in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti. Si raccomanda di:
- chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti mono uso;
 - non schiacciare i sacchi con le mani;
 - evitare accesso di animali da compagnia nei locali dove sono presenti i sacchetti;
 - smaltire il rifiuto dalla propria abitazione quotidianamente con le procedure in vigore sul territorio.

Successivamente il sacco più grande dovrà essere conferito in un contenitore in cartone ed esposto su suolo pubblico nelle giornate stabilite: **martedì** e **venerdì** di ogni settimana. Per i rifiuti di cui al punto A) si raccomanda comunque a scopo cautelativo di chiudere adeguatamente i sacchetti con legacci o nastro adesivo al fine di evitare dispersioni casuali.

La procedura di attivazione è quella descritta nell'allegato A) al presente documento, che costituisce parte integrante alla presente ordinanza.

- ➔ per i rifiuti urbani di cui al punto B), nelle abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, proseguire nelle modalità fin qui utilizzate con l'eccezione dei **fazzoletti di carta**, che insieme a **mascherine** e **guanti** vanno riposti nell'indifferenziato.

DISPONE

■ Che la S.A.PRO.DI.R. Srl:

- ➔ per i rifiuti di cui al punto A) attivi un servizio dedicato alle utenze positive o in quarantena obbligatoria al COVID-19 solo a seguito di formalizzazione degli specifici accordi contrattuali. In particolare andrà preventivato il costo di approvvigionamento dei kit da distribuire, il costo del servizio di raccolta aggiuntivo con almeno 1/2 ritiri settimanali, il costo di formazione e fornitura equipaggiamento al personale dedicato, i costi di trasporto e sanificazione dei mezzi ed infine i costi di smaltimento relativi allo specifico servizio.
- ➔ Per i rifiuti di cui al punto B) non modifichi le modalità attuali, questo anche al fine di non rendere più gravosa ai fini impiantistici e ambientali, a livello regionale, la gestione dei rifiuti urbani.
Per gli operatori del settore igiene ambientale si raccomanda l'equipaggiamento di dispositivi di protezione individuale.

Qualora vengano attivati sul territorio servizi di volontariato atti a sostenere le esigenze di persone anziane si raccomanda che i volontari non prelevino rifiuti presso abitazioni in cui siano presenti positivi al tampone, in isolamento o quarantena obbligatoria. Mentre possono farlo in abitazioni di soggetti diversi, ferme restando le precauzioni di utilizzare guanti monouso, non prelevare sacchetti aperti e conferirli nelle modalità locali previste.

■ Per i gestori degli impianti di trattamento:

- ➔ Il Trattamento di tali rifiuti presso l'impianto TMB di Viterbo provenienti da utenze dedicate risultate positive o in quarantena obbligatoria possono essere effettuati assicurando la tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini.
Tale impianto che tratta EER 200301 (rifiuti urbani non differenziati) ha comunicato che rispetta le sotto riportate prescrizioni e precisamente sia evitato il contatto diretto tra gli operatori e tali rifiuti e, in particolare:
 - sia vietata la selezione manuale di tali rifiuti; se per la tipologia di impianto non può essere evitato il contatto diretto, dovrà essere interrotto il ritiro di tali rifiuti;
 - siano assicurati a tutti gli operatori i DPI necessari, nel rispetto delle indicazioni della nota ISS;

- siano svolte procedure di sanificazione periodiche, in particolare per le aree di stoccaggio ed in cui avvengono i trattamenti;
- siano svolte le operazioni di manutenzione degli impianti utilizzando idonei DPI e comunque nel rispetto delle indicazioni dell'ISS, garantendo la massima tutela per il lavoratore ed evitando ove possibile il contatto con il rifiuto.

Pertanto, preso atto della disponibilità della Ecologia Viterbo Srl all'accettazione dei suddetti rifiuti con flusso separato si attiva tale flusso dopo comunicazione ufficiale da parte del comune,

AVVERTE

che in caso di inottemperanza si procederà alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale e all'applicazione delle sanzioni per violazione di regolamenti ordinanze comunali.

DISPONE

1. la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune;
2. la notifica del presente provvedimento, per il tramite delle forze dell'ordine, alle persone di cui al punto A).

STABILISCE

la trasmissione della presente ordinanza:

- alla Prefettura di Rieti;
- alla Stazione Carabinieri di Cottanello;
- alla S.A.PRO.DI.R. Srl;
- alla Ecologia Viterbo Srl;
- al Comando Polizia locale presso l'Unione dei Comune della Val d'Aia.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar del Lazio nel termine di 60 gg dalla notificazione (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Si dia massima diffusione della stessa.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Dalla sede municipale, il 30.03.2020



IL SINDACO
Vincenzo Leti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30.03.2020 al 14.04.2020.

Montasola, li 30.03.2020

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Tenente Gabriele Baldoni

